



Comune di Caltanissetta

Ordinanza del Sindaco n° 32 del 05/12/2023

Riferita alla Proposta N. 38

DIREZIONE 2 - LAVORI PUBBLICI - LL.PP. - SUAP - MANUTENZIONI - AMBIENTE -
RANDAGISMO

OGGETTO: LIBERALIZZAZIONE CON LIMITAZIONI DEGLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEI PUBBLICI ESERCIZI ESERCENTI L'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE. LEGGE N. 35/2012 "DECRETO MONTI SULLE LIBERALIZZAZIONI"- RETTIFICA ORDINANZA SINDACALE N. 49 DEL 08/07/2020.

IL SINDACO

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 49 del 08/07/2020, di rettifica dell'Ordinanza Sindacale n.31 del 22/07/2016, avente ad oggetto: "Liberalizzazione con limitazioni degli orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi esercenti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande Legge n. 35/2012 "Decreto Monti sulle liberalizzazioni", che stabilisce quanto segue:

"Le attività permanenti o stagionali di discoteca e intrattenimento danzante non potranno protrarsi oltre le ore 3,00 nel periodo compreso dal 1° Giugno al 30 Settembre e le ore 2,00 nel periodo compreso dal 1° Ottobre al 31 Maggio";

Tenuto conto che le attività di discoteca ed intrattenimento danzante vengono svolte in strutture appositamente predisposte per tale uso;

Ritenuto di dover modificare la suddetta Ordinanza Sindacale atteso che la normativa richiamata nella stessa lo consente e ciò non comporta problemi in relazione alla sicurezza pubblica;

Ritenuto dovere rettificare l'Ordinanza Sindacale n. 49 del 08/07/2020 avente ad oggetto: "Liberalizzazione con limitazioni degli orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi esercenti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande Legge n. 35/2012 "Decreto Monti sulle liberalizzazioni", modificando l'orario di chiusura delle discoteche e dei locali di intrattenimento musicale fino alle ore 4,00;

Visto il D.L. 04/07/2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 04/08/2006, n. 248;

Visto il D.L. 06/07/2011, n. 98 convertito con modificazioni, dalla Legge 16/04/2011, n. 111;

Visto il D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con Legge 22/12/2011, n. 214;

Visto l'art. 9 del R.D. 18/06/1931, n. 773, T.U.L.P.S.;

Visto il regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S approvato con R.D. 06/05/1940 n. 635;

Vista la Legge 25/08/1991 n. 287;

Vista la Circolare del 28/10/2011, n. 3644 C. del Ministero dello Sviluppo Economico avente per oggetto "Decreto Legge 6 Luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni della Legge 15/07/2011 n. 111, art. 35 commi 6 e 7. Liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura circolare esplicativa";

Vista la Circolare n. 1 del 21/03/2013 dell'Assessorato Reg.le delle Attività Produttive avente per oggetto - Legge Regionale 22/12/1999, n. 28. Titolo IV "Orari di vendita" - ;

Visto l'art. 50, comma 7 del D. Leg.vo n. 267/2000, che demanda al Sindaco, tra l'altro, le competenze in materia degli orari dei pubblici esercizi;

Tutto ciò premesso e considerato;

ORDINA

Rettificare l'Ordinanza Sindacale n. 49 del 08/07/2020 avente ad oggetto: "Liberalizzazione con limitazioni degli orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi esercenti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Legge n. 35/2012 "Decreto Monti sulle liberalizzazioni", modificando l'orario di chiusura delle discoteche e dei locali di intrattenimento danzante fino alle ore 4,00;

I pubblici esercizi, in virtù della vigente normativa sulla liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura, al fine di tutelare la quiete pubblica, la sicurezza urbana e l'ordine pubblico, e in relazione a quanto stabilito nella presente ordinanza potranno svolgere l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza l'obbligo della chiusura infrasettimanale e con le limitazioni degli orari di apertura di seguito riportate:

Periodo dal 1° GIUGNO al 30 SETTEMBRE:

Da Domenica a Giovedì, dalle ORE 4,00 alle ORE 02,00 del giorno successivo;

Da Venerdì a Sabato, dalle ORE 4,00 alle ORE 02,30 del giorno successivo.

In detto periodo, nelle giornate festive infrasettimanali e nelle giornate prefestive infrasettimanali che ricadono dalla Domenica al Giovedì la chiusura potrà essere prorogata fino alle **ORE 02,30**.

Periodo dal 1° OTTOBRE al 31 MAGGIO:

Da Domenica a Giovedì, dalle ORE 4,00 alle ORE 01,00 del giorno successivo;

Da Venerdì a Sabato, dalle ORE 4,00 alle ORE 01,30 del giorno successivo.

In detto periodo, nelle giornate festive infrasettimanali e nelle giornate prefestive infrasettimanali che ricadono dalla Domenica al Giovedì, la chiusura potrà essere prorogata fino alle **ORE 01,30**.

In occasione delle Festività Natalizie e precisamente dal 20 dicembre al 6 gennaio, la chiusura potrà essere prorogata fino alle **ORE 02,00**.

Le attività permanenti o stagionali di discoteca e intrattenimento danzante non potranno protrarsi oltre le **ORE 4,00** in tutto il periodo dell'anno;

Dopo le ore 24,00 la mescolta di bevande è consentita esclusivamente in contenitori di plastica ed è vietata la vendita in contenitori di vetro o lattine;

E' vietata la somministrazione di alcolici nei 30 minuti antecedenti all'orario di chiusura;

Deroghe ai suddetti limiti di orario possono essere stabilite con Ordinanza Sindacale in occasione di particolari festività quali: 15 agosto, 29 settembre, carnevale, Halloween, Natale e Capodanno;

Gli esercenti dovranno rendere noti per informazione agli utenti, gli orari di apertura e chiusura dell'esercizio e l'eventuale giorno di riposo settimanale, mediante cartelli ben visibili anche all'esterno o altri idonei mezzi di informazione, nonché comunicare al Comune l'orario adottato. L'inosservanza all'obbligo dell'esposizione del cartello indicante gli orari di apertura e chiusura dell'esercizio verranno sanzionate ai sensi dell'art. 07/bis, comma 1/bis, del D.Lgvo n. 267 del 18/08/2000, il quale prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

Le violazioni alle disposizioni sui limiti degli orari di cui al presente provvedimento saranno punite con la sanzione amministrativa di euro 154,00 ad euro 1032,00 (art. 10, comma 2, della legge n. 287/1991), con possibilità del pagamento in misura ridotta di euro 308,00, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o notificazione della violazione e con la eventuale sanzione accessoria della sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della legge n. 287/1991 che prevede l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 17 quater del TULPS, approvato con R.D. 18/06/1931 n. 773;

Le violazioni per l'omessa cessazione della somministrazione e lo sgombero del locale saranno punite con la sanzione amministrativa da euro 154,00 ad euro 1032,00 (art 221 bis del TULPS), con possibilità del pagamento in misura ridotta di euro 308,00, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o notificazione della violazione e con la eventuale sanzione accessoria della sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 287/1991 che prevede l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 17 quater del TULPS, approvato con R.D 18/06/1931, n.773;

Qualunque altra precedente disposizione sindacale non compatibile od in contrasto con il presente provvedimento deve intendersi abrogata;

Dispone la notifica del presente provvedimento alla Questura di Caltanissetta, Comando Provinciale della Guardia di finanza di Caltanissetta, al Comando Provinciale dei Carabinieri di Caltanissetta ed al Comando di Polizia Municipale.

Il Responsabile dell'atto:F.to Ing. Giuseppe Tomasella

Caltanissetta, 05/12/2023

Sindaco
GAMBINO ROBERTO / InfoCamere S.C.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale